

## Relazione illustrativa

Il presente intervento normativo introduce circoscritte modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, di cui al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, nelle more dell'adozione del provvedimento che, entro il 31 dicembre 2018, dovrà rideterminare il complessivo assetto del predetto Dicastero, in attuazione del combinato disposto dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In particolare, l'iniziativa normativa prevede alcuni mirati aggiornamenti della compagine degli Uffici di livello dirigenziale generale che compongono la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (nel prosieguo solo: "Dipartimento della pubblica sicurezza"), oggi regolata dal citato D.P.R. n. 398/2001.

Prima di entrare nel merito delle singole previsioni dell'articolato, appare utile premettere che l'intervento si inquadra all'interno di un progetto, avviato negli ultimi mesi del 2016, di complessivo riassetto del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'iniziativa - destinata a realizzarsi principalmente attraverso lo strumento del decreto interministeriale di cui all'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 - persegue l'obiettivo di consentire al citato Dipartimento di assolvere con sempre maggiore efficacia ed efficienza ai delicati compiti assegnatigli dall'art. 4 della suddetta legge n. 121/1981, in tema di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, nonché di amministrazione e direzione della Polizia di Stato.

A tal fine, il progetto prefigura una semplificazione della "struttura" dipartimentale - indispensabile per rendere ancor più rapidi e fluidi i "processi" decisionali del Vertice - e, nel contempo, un aggiornamento della compagine organizzativa delle Articolazioni interne, alla luce sia dell'evoluzione della minaccia criminale e terroristica, che, negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche nuove e spesso a dimensione transnazionale, sia delle modificazioni degli *itinerari* amministrativi intervenuti in questi anni.

Sotto quest'ultimo profilo, l'iniziativa punta, per un verso, ad implementare modelli organizzativi che consentano di sviluppare una più efficace programmazione e pianificazione dei processi di spesa curati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, i cui volumi sono particolarmente consistenti. Si consideri che, per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento iniziale è pari a circa 7,408 mld. di euro.

Per un altro verso, il ridisegno mira a realizzare - attraverso accorpamenti di strutture e funzioni - l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto per le Forze di polizia. In tal modo, la riorganizzazione si pone come misura attuativa non solo dei principi recati dal "nuovo Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma anche delle misure di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177. Ci si riferisce, nello specifico, all'art. 5 del citato D. Lgs. n. 177/2016, il quale prevede non solo misure di standardizzazione per realizzare economie nei settori tecnico-logistici, ma anche forme di gestione associata dei servizi strumentali.

Questo progetto di riorganizzazione, peraltro, ha già raggiunto una prima significativa "tappa" grazie al Decreto dell'11 maggio 2017, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Tale provvedimento - intervenendo sulla compagine degli uffici dirigenziali di livello non generale - ha rimodellato, alla luce anche del nuovo quadro della "minaccia", le strutture deputate al contrasto dell'eversione e del terrorismo, della criminalità comune e organizzata, nonché dell'Ufficio Centrale Ispettivo, deputato all'*auditing* e al controllo del corretto funzionamento degli



uffici e organi, centrali e periferici, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 5, sesto comma, della legge n. 121/1981).

Lo sviluppo degli interventi che riguardano il "comparto" competente per i settori riguardanti i servizi tecnico-logistici e la *governance* della Polizia di Stato, anche sotto il piano della pianificazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali, non può essere, però, realizzata attraverso unicamente strumenti amministrativi, quali il ricordato decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.

Esso, infatti, richiede inevitabilmente anche una modifica dell'assetto di talune articolazioni di livello dirigenziale generale (Direzioni centrali ed Uffici di pari livello) del Dipartimento della pubblica sicurezza, che può avvenire solo attraverso lo strumento regolamentare di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988.

Al riguardo, come si è ricordato in esordio, l'art. 12, comma 1-*bis*, del D. L. n. 13/2017 fissa al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, in considerazione della complessità della "manovra" da realizzare e delle ricadute ordinamentali che essa reca con sé per l'assetto dei dipendenti Uffici periferici (Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, Questure, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco).

Peraltro, il perfezionamento della manovra organizzativa richiede anche la revisione delle competenze e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, circostanza quest'ultima che prolunga i tempi di completa attuazione della nuova architettura ministeriale.

In questo contesto, si è palesata la necessità di anticipare, nei tempi più brevi possibili, quella parte di interventi sulla struttura dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza strettamente essenziali al perseguimento degli illustrati obiettivi di maggiore efficienza amministrativa e gestionale del medesimo Dipartimento.

A questo fine, è stato predisposto il presente provvedimento che si compone di due articoli.

L'art. 1 modifica l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 398/2001, che individua la composizione delle Direzioni centrali e degli Uffici di pari livello che compongono il Dipartimento della pubblica sicurezza.

In particolare, il comma 1, prevede la soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato e, contestualmente, la modificazione della denominazione della Direzione centrale per le risorse umane in "*Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato*".

Conseguentemente, il comma 2 individua le strutture di livello dirigenziale generale tra le quali vengono ripartite le competenze e le funzioni oggi attribuite alla Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, di cui si prevede la soppressione.

A questo proposito, occorre evidenziare che, in base al relativo provvedimento organizzativo (D.M. del 25 ottobre 2000), la predetta Direzione centrale svolge una serie di compiti riguardanti l'organizzazione e l'amministrazione della Polizia di Stato, afferenti, sostanzialmente, alla pianificazione delle dotazioni delle risorse umane e strumentali degli uffici e reparti; all'assistenza del personale e alle attività sociali; all'uniformologia e ai segni distintivi di tipo militare; agli affari relativi alla Bandiera, al Museo e all'Archivio Storico; alle cerimonie, manifestazioni e celebrazioni; ai Gruppi Sportivi; alla gestione e sviluppo del sistema informativo della Polizia di Stato.

In considerazione di ciò, la disposizione prevede che le funzioni in parola vengano distribuite tra uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza che già oggi espletano attività ad esse contigue o analoghe.

Tali uffici sono individuati:

- nella Segreteria del Dipartimento, già oggi titolare di competenze in materia di relazioni esterne e affari del cerimoniale;



➤ nella Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, destinata a diventare la centrale unica degli acquisti del Dipartimento della pubblica sicurezza e il polo unico di riferimento per la gestione e l'impiego delle dotazioni strumentali e informatiche della Polizia di Stato;

➤ nella ridenominata Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, sulla quale convergeranno, oltre agli attuali compiti di amministrazione del personale della stessa Polizia di Stato, anche il complesso di attività ad essi complementari.

L'art. 2 reca le disposizioni di diritto transitorio e finali.

In particolare, il comma 1 prevede che la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato continui ad operare, anche dopo l'entrata in vigore del provvedimento, fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti alla sua soppressione, e alle altre modifiche previste dall'art. 1.

Il comma 2 reca la clausola di neutralità finanziaria.



## Relazione tecnica

La presente nota tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari dello schema di regolamento indicato in epigrafe, al fine di verificare il rispetto della clausola, contenuta nel testo, che impone di realizzare le misure organizzatorie in esso contemplate ad invarianza di spesa.

Il provvedimento reca alcune circoscritte modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, che, in attuazione delle disposizioni recate dall'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definisce gli uffici centrali di livello dirigenziale generale di cui si compongono i Dipartimenti del Ministero dell'interno.

L'intervento è, in particolare, volto ad apportare alcune circoscritte modifiche all'assetto del Dipartimento della pubblica sicurezza del citato Dicastero (nel prosieguo solo: "Dipartimento della pubblica sicurezza").

Tali modifiche costituiscono una parte del più complessivo ridisegno della struttura ministeriale che dovrà essere realizzata attraverso il varo - entro il 31 dicembre 2018 - del "nuovo" regolamento di organizzazione previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1-bis, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e 2, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

L'anticipazione di una parte della più ampia e complessiva "manovra" di riassetto ministeriale si rivela necessaria per dotare il Dipartimento della pubblica sicurezza di una struttura amministrativa capace di corrispondere alle esigenze di un'ancor più efficace programmazione della spesa, con conseguente aggregazione e centralizzazione delle stazioni appaltanti, in coerenza con i principi sanciti dal "nuovo Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In tal modo, il mirato intervento sull'attuale assetto del Dipartimento si muove anche nel solco delle misure che devono essere adottate per perseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il quale richiede l'adozione non solo di misure di standardizzazione per realizzare economie di scala nei settori tecnico-logistici, ma anche l'implementazione di forme di gestione associata dei servizi strumentali.

Gli interventi previsti dal presente provvedimento sono in linea con l'ampio progetto di riassetto del citato Dipartimento, che - anche nella prospettiva dell'attuazione delle riduzioni organiche contemplate dall'art. 2 del D. L. n. 95/2012 - mira a semplificarne la struttura a tutto vantaggio della fluidità, rapidità ed efficacia dei processi decisionali.

Tale progetto ha già consentito - attraverso un decreto ministeriale adottato l'11 maggio 2017, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 - di rimodellare le Direzioni centrali deputate al coordinamento info-investigativo delle attività di contrasto dell'eversione, del terrorismo, della criminalità, organizzata e comune, nonché dell'Ufficio centrale ispettivo, chiamato a svolgere i compiti di *auditing* e di verifica del corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il presente provvedimento prevede, dunque, gli interventi sugli uffici di rango dirigenziale generale del ripetuto Dipartimento, strettamente indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui si è detto *supra*, mentre il progetto sarà completato con le misure - anche di natura soppressiva - che saranno contemplate dal "nuovo" regolamento di organizzazione del Ministero.

Ciò premesso quanto alle finalità perseguite, si osserva che il presente provvedimento si compone di due articoli.

L'art. 1 interviene sull'"architettura" del Dipartimento della pubblica sicurezza, sopprimendo la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato e aggiornando la denominazione dell'attuale Direzione centrale per le risorse umane in "*Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato*" (comma 1).

La disposizione - di cui è evidente il carattere ordinamentale e quindi l'insuscettibilità di determinare nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica - è funzionale ad una ripartizione delle competenze della sopprimenda Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato

tra le Articolazioni di livello dirigenziale generale del Dipartimento che assolvono compiti analoghi.

Gliova precisare che, in base al vigente atto ordinativo, la predetta Direzione centrale svolge compiti concernenti l'organizzazione e l'amministrazione della Polizia di Stato, nello specifico: la pianificazione delle dotazioni delle risorse umane e strumentali degli Uffici e Reparti; l'assistenza del personale e le attività sociali; l'uniformologia e i segni distintivi di tipo militare; gli affari relativi alla Bandiera, al Museo e all'Archivio Storico; le cerimonie, manifestazioni e celebrazioni; i Gruppi Sportivi; la gestione e sviluppo del sistema informativo della Polizia di Stato.

Tenuto conto di ciò, il comma 2 individua le Articolazioni dirigenziali generali tra le quali andranno ripartite i predetti compiti e funzioni nella Segreteria del Dipartimento, nella ridenominata Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, nonché nella Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Tali Articolazioni - che sono già oggi titolari di principi di competenza contigui a quelli della Direzione di cui si prevede la soppressione - sono in grado di assicurare l'assorbimento delle funzioni in parola e il loro assolvimento, senza che ciò richieda incrementi delle dotazioni delle risorse umane e strumentali disponibili nell'ambito della pubblica sicurezza, a legislazione vigente.

Esse, infatti, dispongono - sul piano delle risorse umane - di dotazioni effettive consistenti (indicate in Tabella 1), che saranno ulteriormente rafforzate con l'assorbimento del personale della ripetuta Direzione centrale in via di soppressione, la cui dotazione, escluso il Prefetto - Direttore centrale, è pari a 243 unità (dettaglio in Tabella 2 - dati riferiti al 31 gennaio scorso).

**Tabella 1**  
*Dotazioni effettive delle Articolazioni destinate ad "ereditare" le funzioni e i compiti della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato*

Articolazione	Dotazione effettiva
Segreteria del Dipartimento	1.359
Direzione centrale per le risorse umane (in futuro: Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato)	842
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale	394

**Tabella 2**  
*Dotazione effettiva della Direzione centrale  
 per gli affari generali della Polizia di Stato*

Qualifica	Numero
Dirigenti della Polizia di Stato	8
Funzionari delle qualifiche direttive della Polizia di Stato	16
Personale delle altre qualifiche della Polizia di Stato	142
Dirigenti dell'Area I, seconda fascia, dell'Amministrazione civile dell'interno	1
Personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno	67
<b>TOTALE</b>	<b>243</b>

In definitiva, il trasferimento dei compiti della Direzione centrale di cui si prevede la soppressione alle altre "strutture" sopra individuate non implicherebbe nessuna lievitazione della dotazione effettiva complessiva del Dipartimento della pubblica sicurezza. E' anzi da sottolineare che l'accorpamento di blocchi omogenei di funzioni consentirà una riduzione del numero delle posizioni dirigenziali di livello non generale che saranno determinate, nel dettaglio, con l'adozione degli atti ordinativi di cui all'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.

Analoghe considerazioni sono a farsi relativamente alle dotazioni strumentali.

A questo proposito, è utile precisare che, in conformità ai principi generali, le Articolazioni indicate alla Tabella 1 "ereditano" anche gli apparati, i mezzi e le risorse logistiche della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato. Ciò implica che, anche su questo versante, non vi saranno lievitazioni dei livelli di spesa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene dimostrato che anche la previsione del comma 2 non determina nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 reca, invece, le norme di diritto transitorio e finali.

Il comma 1 differisce l'efficacia della soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, stabilendo che essa continua ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi, destinati a definire nel dettaglio la riallocazione delle sue funzioni tra le tre Articolazioni sopra menzionate. Ci si riferisce, principalmente, al decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, che costituisce lo strumento attraverso il quale vengono determinate le funzioni e i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

L'inserimento della clausola di differimento dell'efficacia risulta indispensabile, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'esercizio di attribuzioni essenziali per la direzione e amministrazione della Polizia di Stato.

La previsione è, comunque, "neutra" sul piano della spesa.

In questo periodo di transizione, la cennata Direzione centrale continuerà a funzionare con le risorse umane, strumentali e logistiche già oggi disponibili, senza necessità di ulteriori incrementi.

La norma non determina quindi effetti - diretti o indiretti - sui livelli della spesa pubblica che resterà invariata.

Il comma 2 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione (verbale) effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1980, n. 136 ha avuto esito




POSITIVO

L'INCHIARO

Il Ragioniere Capo della Polizia di Stato

16 FEB. 2018




## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministero dell'interno.

**Titolo:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica, concernente "Modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, recante Regolamento l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno".

### **PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente intervento normativo introduce circoscritte modifiche al regolamento di cui al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, che definisce gli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, in attuazione delle previsioni recate dall'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

L'iniziativa viene adottata nelle more dell'adozione del più ampio e generale provvedimento che, entro il 31 dicembre 2018, dovrà rideterminare il complessivo assetto del predetto Dicastero, in attuazione del combinato disposto dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

In particolare, l'iniziativa normativa prevede alcuni mirati aggiornamenti della compagine degli Uffici di livello dirigenziale generale che compongono la struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (nel prosieguo solo: "Dipartimento della pubblica sicurezza"), oggi regolata dal citato D.P.R. n. 398/2001.

Al fine di illustrare gli obiettivi e la necessità dell'iniziativa normativa, è utile premettere che l'intervento si inserisce nell'ambito del progetto di complessivo riassetto del Dipartimento della pubblica sicurezza, avviato negli ultimi mesi del 2016.

L'iniziativa - destinata a realizzarsi principalmente attraverso lo strumento del decreto interministeriale di cui all'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981 - persegue l'obiettivo di consentire al citato Dipartimento di assolvere con sempre maggiore efficacia ed efficienza ai delicati compiti assegnatigli dall'art. 4 della legge n. 121/1981, in tema di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, nonché di amministrazione e direzione della Polizia di Stato.

A tal fine, il progetto prefigura una semplificazione della "struttura" dipartimentale - indispensabile per rendere ancor più rapidi e fluidi i "processi" decisionali del Vertice - e, nel contempo, un aggiornamento della compagine organizzativa delle Articolazioni interne, alla luce sia dell'evoluzione della minaccia criminale e terroristica, che, sempre negli ultimi anni,

ha assunto caratteristiche nuove e spesso a dimensione transnazionale, sia delle modificazioni degli *itinerari* amministrativi intervenute in questi anni.

Sotto quest'ultimo profilo, l'iniziativa punta, per un verso, ad implementare modelli organizzativi che consentano di sviluppare una più efficace programmazione e pianificazione dei processi di spesa curati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, i cui volumi sono particolarmente consistenti (7,408 mld. di euro per l'esercizio finanziario 2017).

Per un altro verso, il ridisegno mira a realizzare – attraverso accorpamenti di strutture e funzioni – l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto per le Forze di polizia.

In tal modo la riorganizzazione si muove in piena coerenza con le linee del programma di governo che sono state positivizzate in provvedimenti di riforma "strategica" della pubblica amministrazione.

Ci si riferisce, in primo luogo, ai principi recati dal "nuovo Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma anche alle misure di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.

In particolare, l'art. 5 di quest'ultimo decreto legislativo, prevede non solo misure di standardizzazione per realizzare economie nei settori tecnico-logistici, ma anche forme di gestione associata dei servizi strumentali.

Il progetto di riorganizzazione ha già raggiunto una prima significativa "tappa" grazie al Decreto dell'11 maggio 2017, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Tale provvedimento – intervenendo sulla compagine degli uffici dirigenziali di livello non generale – ha rimodellato, alla luce anche del nuovo quadro della minaccia, le strutture deputato al contrasto dell'eversione e del terrorismo, della criminalità comune e organizzata, nonché dell'Ufficio Centrale Ispettivo, deputato all'*auditing* e al controllo del corretto funzionamento degli uffici e organi, centrali e periferici, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 5, sesto comma, della legge n. 121/1981).

Lo sviluppo degli interventi che riguardano il "comparto", specie laddove indirizzati ai settori riguardanti i servizi tecnico-logistici e la *governance* della Polizia di Stato, anche sotto il piano della pianificazione dell'impiego delle risorse umane e strumentali, non può essere, però, realizzato attraverso unicamente strumenti amministrativi, quali il ricordato decreto ministeriale ex art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981.

Esso, infatti, richiede inevitabilmente anche una modifica dell'assetto di talune articolazioni di livello dirigenziale generale (Direzioni centrali ed Uffici di pari livello) del Dipartimento della pubblica sicurezza, che può avvenire solo attraverso lo strumento regolamentare di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988.

Come si è ricordato in esordio, l'art. 12, comma 1-*bis*, del D.L. n. 13/2017 fissa al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, in considerazione della complessità della "manovra" da realizzare e delle ricadute ordinamentali che essa reca con sé per l'assetto dei dipendenti Uffici periferici (Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, Questure, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco).

Peraltro, il perfezionamento della manovra organizzativa richiede anche la revisione delle competenze e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, circostanza quest'ultima che prolunga i tempi di completa attuazione della nuova architettura ministeriale.

In questo contesto, si è palesata la necessità di anticipare, nei tempi più brevi possibili, quella parte di interventi sulla struttura dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica

sicurezza, strettamente essenziali al perseguimento degli illustrati obiettivi di maggiore efficienza amministrativa e gestionale del medesimo Dipartimento.

Le misure recate dal presente provvedimento, proprio perché perfezionano una parte della più ampia ristrutturazione destinata ad attuare le riduzioni organiche di cui all'art. 2 del D.L. n. 95/2012, si inquadrano in una linea di piena coerenza con linee del programma di governo, riaffermate anche di recente dal citato art. 12, comma 1-*bis*, del D.L. n. 13/2017.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Da un punto di vista dell'ordinamento interno, il quadro normativo di riferimento del provvedimento è rappresentato, su un piano generale, dal D.Lgs. n. 300/1999, il quale, per un verso, fissa in cinque il numero massimo dei Dipartimenti di cui si compone il Ministero dell'interno (art. 15, comma 2) e rimette allo strumento regolamentare di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400/1988, la definizione degli uffici di livello dirigenziale generale dei Dicasteri e le relative competenze (art. 4).

Sulla scorta di tali previsioni è stato adottato il D.P.R. n. 398/2001, che definisce l'attuale assetto degli uffici dirigenziali generali del Ministero dell'interno.

Ai fini del presente regolamento, rilevano, altresì, le previsioni che definiscono i compiti del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, rinvenibili nella legge n. 121/1981, nonché nell'art. 11 della legge 11 marzo 2000, n. 78.

In particolare, l'art. 4 definisce i compiti demandati al predetto Dipartimento, mentre l'art. 5, settimo comma, stabilisce che l'assetto e le competenze delle articolazioni di livello dirigenziale non generale sono stabilite con atti organizzatori adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

L'intervento regolatorio modifica ed integra, con tecnica novellistica, unicamente le disposizioni del ricordato D.P.R. n. 398/2001.

## **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Si premette che il provvedimento in esame reca norme di carattere eminentemente organizzatorio, adottato, peraltro, sulla base dei criteri direttivi rinvenibili, su un piano generale, in norme di rango primario (citati artt. 4 e 11 del D. Lgs. n. 300/1999), nonché quelli desumibili dall'ordito della legge n. 121/1981 relativamente alle attribuzioni del ricordato Dipartimento della pubblica sicurezza.

Esso, pertanto, è pienamente coerente con i principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizione di legge, previsione questa che postula una riserva di legge relativa.

L'intervento è altresì coerente con i principi dell'art. 87 della Costituzione sul potere regolamentare del Governo.

## **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'intervento regolatorio riguarda l'assetto organizzativo di una "componente" organizzativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Esso, pertanto, ricade nella materia di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h) (ordine pubblico e sicurezza), che sono riservate in via esclusiva allo Stato.

Il provvedimento, quindi, non tocca profili di competenza delle Autonomie regionali o locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.**

L'intervento regolatorio tocca esclusivamente profili organizzatori di uno degli apparati dello Stato (Amministrazione della pubblica sicurezza) deputati ad espletare la funzione di ordine e sicurezza pubblica. Pertanto, la materia non può essere devoluta alla competenza normativa delle Regioni o degli Enti Locali. Conseguentemente, deve ritenersi rispettato il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, primo comma, Cost..

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non opera rilegificazioni di disposizioni o materie.

Esso, peraltro, è adottato nella veste del regolamento che è il tipico strumento di organizzazione della pubblica amministrazione e che, nel caso di specie, è indicato da specifiche disposizioni di legge (art. 4 D. Lgs. n. 300/1999 e art. 17, comma 4-bis, legge n. 400/1988).

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risulta che l'assetto organizzativo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia oggetto, diretto o indiretto, di iniziative normative *in itinere*.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

L'interpretazione secondo cui l'art. 97 Cost prevede, in tema di organizzazione degli uffici pubblici, una riserva relativa di legge trova conforto in diverse pronunce della Corte Costituzionale. Si vedano nel senso, tra le più recenti, le seguenti sentenze: n. 102/1989, n. 333/1993 e n. 59/1997.

Sulla portata del principio di sussidiarietà, si richiamano le sentenze n. 303/2003 e n. 12/2004 che individuano i presupposti in presenza dei quali le funzioni devono essere allocate ai livelli di governo superiore al fine di garantirne l'efficace ed efficiente svolgimento.

Sulla stessa materia non risultano pendenti giudizi di legittimità costituzionale.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Secondo una linea di tendenza consolidatasi in questi ultimi anni, l'ordinamento europeo è venuto ad interessarsi in misura crescente dei temi riguardanti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La logica con cui il Legislatore unionale è intervenuto in questo ambito è passata da una visione che conosceva limitate "intromissioni" in funzione della tutela delle libertà fondamentali (libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei capitali, diritto di stabilimento) ad una più ampia volta a definire un sistema di misure comuni, soprattutto con riguardo ai fenomeni che, per le loro dimensioni o natura, non possono essere affrontati da un punto di vista unicamente nazionale.

Anche con questo mutamento di prospettiva, tuttavia, il diritto dei Trattati e quello derivato dell'Unione Europea ha sempre rimesso alla Sovranità degli Stati membri le scelte circa l'organizzazione dei propri apparati di *law enforcement*.

Da questo punto di vista, l'intervento regolatorio non incide dunque su una materia "comunitarizzata".

- 2) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sulle materie oggetto dell'intervento regolatorio.

- 3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rinvencono atti o impegni di diritto internazionale sui quali i contenuti dell'intervento regolatorio possano incidere, anche tenuto conto del fatto che esso riguarda materie riservate alla sfera organizzativa di esclusiva pertinenza dello Stato.

- 4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rinvencono pronunce rilevanti della Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella materia oggetto dell'intervento regolatorio.

- 5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si rinvencono pronunce rilevanti della Corte europea dei diritti dell'Uomo nella materia oggetto dell'intervento regolatorio.

- 6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Non si rinvencono indicazioni nella legislazione vigente in altri Paesi dell'Unione Europea utili ai fini del provvedimento in esame, tenuto conto che esso afferisce non tanto alla materia dei *modi procedendi* operativi delle Forze di polizia, quanto piuttosto ad un assetto organizzativo interno di una componente del "sistema di pubblica sicurezza" nazionale.

Tali assetti riflettono, infatti, scelte che afferiscono alle peculiari esigenze dei singoli ordinamenti statuali che sono difficilmente replicabili o esportabili in altri contesti.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

Viene, infatti, prevista la soppressione di una delle articolazioni di livello dirigenziale generale del Dipartimento della pubblica sicurezza (la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato), mentre ne viene ridenominata un'altra: ci si riferisce alla Direzione centrale per le risorse umane, destinata ad assumere il *nomen iuris* di Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, al fine di riflettere al meglio la *mission* ad essa affidata.

Si precisa, tuttavia, che tali nuove denominazioni non hanno natura di norme definitorie.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti ad altri testi normativi (di rango primario o regolamentare) contenuti nel preambolo e nell'articolato del provvedimento.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento si compone di 2 articoli.

L'art. 1 contiene, al comma 1, le modifiche al D.P.R. n. 256/2006 che sono introdotte con interventi novellistici su specifiche disposizioni. Il comma 2 contiene disposizioni "fuori novella" destinate ad assicurare l'attuazione delle modifiche recate al D.P.R. n. 398/2001.

L'art. 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria e le norme finali.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Il provvedimento non contiene norme capaci di dare luogo ad effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene disposizioni ad effetto retroattivo o di natura interpretativa o comunque capaci di far rivivere norme abrogate.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non si rinviene l'esistenza di deleghe legislative "aperte" riguardanti la specifica materia oggetto dell'intervento regolatorio.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Le modifiche organizzative previste dall'intervento regolatorio, troveranno completa attuazione attraverso i provvedimenti che definiranno, di conseguenza, il nuovo assetto degli uffici dirigenziali di livello non generale, da adottarsi a mente dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, nonché dei conseguenti provvedimenti che determineranno la composizione dei "posti di funzione" riservati ai dirigenti della carriera prefettizia, della Polizia di Stato (a partire dalla qualifica di Primo Dirigente) e del personale dirigente dell'Area I, seconda fascia, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Inoltre, sarà verificata anche l'eventuale necessità di ridefinire il contingente proveniente da altre Forze di polizia ed Amministrazioni dello Stato, attraverso l'adozione di un apposito D.P.C.M. a mente dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 121/1981.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Al fine di valutare la necessità dell'intervento regolatorio e del monitoraggio della sua attuazione si farà ricorso alle elaborazioni e ai riepiloghi delle attività che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza produce periodicamente.

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all."A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Modifiche al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 recante Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'interno".**

<b>Sezione 1</b>	<b>Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</b>
------------------	---

- A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.**

L'intervento regolatorio si inquadra nel progetto di riorganizzazione complessiva del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, all'interno di un progetto, avviato negli ultimi mesi del 2016, di complessivo riassetto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (nel prosieguo solo: "il Dipartimento").

L'iniziativa persegue l'obiettivo di consentire al citato Dipartimento di assolvere con sempre maggiore efficacia ed efficienza ai delicati compiti assegnatigli dall'art. 4 della legge n. 121/1981, in tema di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, di coordinamento tecnico-operativo delle Forze di polizia, nonché di amministrazione e direzione della Polizia di Stato.

A tal fine, il progetto prefigura una semplificazione della "struttura" dipartimentale – indispensabile per rendere ancor più rapidi e fluidi i "processi" decisionali del Vertice, attualmente composta da 20 Articolazioni di livello dirigenziale generale (Direzioni centrali e Uffici di pari livello). Da questo punto di vista, l'iniziativa si colloca nella scia dei provvedimenti che anche il Ministero dell'interno è chiamato ad adottare per dare attuazione alle "riduzioni" delle posizioni dirigenziali, previste dall'art. 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Nel contempo, il ridisegno prefigurato tende ad aggiornare anche la compagine organizzativa delle Direzioni centrali e Uffici di rango equivalente (nel prosieguo indicati complessivamente come: "Direzioni centrali"), alla luce sia dell'evoluzione della minaccia criminale e terroristica, che, sempre negli ultimi anni, ha assunto caratteristiche nuove e spesso a dimensione transnazionale, sia delle modificazioni degli *itinerari* amministrativi intervenute in questi anni.

Sotto quest'ultimo punto di vista, l'iniziativa punta, per un verso, ad implementare modelli organizzativi che consentano di sviluppare una più efficace programmazione e pianificazione dei processi di spesa curati dal Dipartimento, i cui volumi sono particolarmente consistenti.

Basta ricordare che per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento iniziale è pari a circa 7,408 mld. di euro (legge "di bilancio per il 2017" 11 dicembre 2016, n. 232).

L'esigenza di introdurre nuovi meccanismi per un ulteriore efficientamento della programmazione della spesa è stata del resto segnalata anche dall'ANAC, in alcuni *obiter dicta* della delibera n. 554 del 31 maggio scorso.

Per un altro verso, il ridisegno mira a realizzare – attraverso accorpamenti di strutture e funzioni – l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto per le Forze di polizia. In tal modo la riorganizzazione si pone come misura attuativa non solo dei principi recati dal "nuovo Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma anche alle misure di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177. Si consideri che attualmente le Direzioni centrali che svolgono o hanno svolto attività di stazione appaltante

sono almeno 7 (non vengono conteggiate in questo novero la Scuola Superiore di Polizia e la Scuola di Perfezionamento Interforze per le Forze di polizia, entrambe caratterizzate da regimi di autonomia).

Ci si riferisce, nello specifico, all'art. 5 del citato D. Lgs. n. 177 del 2016, il quale prevede non solo misure di standardizzazione per realizzare economie nei settori tecnico-logistici, ma anche forme di gestione associata dei servizi strumentali.

Il progetto ha già raggiunto un primo importante "stadio" attraverso strumenti organizzatori di natura amministrativa, destinati ad incidere sull'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Il Decreto dell'11 maggio 2017, adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981, ha rimodellato, alla luce del nuovo quadro della minaccia, le strutture deputate al contrasto dell'eversione e del terrorismo, della criminalità comune e organizzata, nonché dell'Ufficio Centrale Ispettivo, competente per l'*auditing* e per il controllo sul corretto funzionamento delle strutture (centrali e periferiche) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

L'ulteriore prosecuzione del progetto richiede di affrontare i "nodi" organizzativi riguardanti la programmazione e la gestione dei processi di spesa, nonché la direzione ed amministrazione della Polizia di Stato.

Da questo punto di vista, un intervento limitato a modificare l'assetto e le competenze delle strutture dirigenziali non generali sarebbe inadeguato al perseguimento dello scopo. Esso, infatti, consentirebbe di realizzare riassetti solo parziali e determinerebbe "svuotamenti" di competenze di Direzioni centrali che il progetto di riorganizzazione destina alla soppressione.

Ne deriverebbe una situazione che mentre non garantirebbe il raggiungimento dei più alti livelli di efficienza ricercati, determinerebbe squilibri organizzativi con Direzioni centrali sovradimensionate rispetto alle competenze loro residue e conseguenti diseconomie, non compatibili con i generali obiettivi di ottimizzazione delle risorse pubbliche, perseguiti dalle più recenti tendenze evolutive dell'ordinamento.

Da qui la necessità di modificare la "compagine" delle Direzioni centrali del Dipartimento intervenendo sul regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno, di cui al D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398.

Va evidenziato che, al fine di dare attuazione alle riduzioni organiche stabilite dall'art. 2 del D.L. n. 95/2012, l'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 prescrive che il Ministero dell'interno ridetermini la "formazione" degli Uffici di livello dirigenziale generale di cui si compongono i singoli Dipartimenti attraverso l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, entro il 31 dicembre 2018.

Difatti, la messa a punto di questo provvedimento richiede tempi non immediati e difficilmente comprimibili, essendo necessario individuare le soluzioni ordinamentali più equilibrate ai diversi "comparti" (centrali e periferici) che fanno capo al Ministero dell'interno.

A ciò si aggiunge che il nuovo regolamento non sarebbe immediatamente operativo, in quanto la sua completa attuazione sarebbe condizionata dall'adozione dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei singoli Dipartimenti e di rideterminazione dei relativi posti di funzione.

Il completamento del processo potrebbe dunque avvenire, secondo una ragionevole previsione, non prima del secondo semestre del 2019.

Tale orizzonte temporale non appare, tuttavia, compatibile con le esigenze di dare compiuta attuazione ai settori più nevralgici del Dipartimento di cui si è detto sopra. Ciò, infatti, determinerebbe il forzato mantenimento dello "*status quo*", con la conseguenza di non poter dare immediata soluzione alle problematiche evidenziate.

Per queste ragioni, il presente intervento regolatorio mira a realizzare una mirata "anticipazione" della complessiva manovra di riorganizzazione del Ministero dell'interno,

apportando alla struttura del Dipartimento della pubblica sicurezza le modifiche strettamente indispensabili al perseguimento dei cennati obiettivi di efficientamento dei processi di programmazione e gestione della spesa.

Viene, infatti, prevista la soppressione di una sola struttura di rango dirigenziale generale – Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato – cui oggi è affidato un *mix* di funzioni afferenti l'organizzazione e l'amministrazione della Polizia di Stato, destinate ad essere ripartite tra le Articolazioni che sono già oggi titolari di principi di competenza in materie contigue..

In tal modo, l'iniziativa normativa punta anche a rafforzare le funzioni di direzione e amministrazione della Polizia di Stato, esigenza che si rivela particolarmente urgente in questo momento in cui l'Amministrazione è chiamata ad adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della revisione dei ruoli del relativo personale prevista dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95. Si precisa che il completamento del progetto richiederà una serie di adempimenti di varia natura (ivi comprese l'indizione di numerose procedure selettive) e terminerà nel 2022 (Fonte: audizione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza svoltasi il 26 aprile 2017 presso le Commissioni riunite I e IV della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

**B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.**

Attraverso l'intervento regolatorio, si vuole realizzare già nel breve periodo una serie di misure di razionalizzazione dei processi di programmazione, di gestione e di controllo della spesa, sintetizzabili come segue:

- programmazione accentrata delle acquisizioni di mezzi e delle dotazioni strumentali necessari per il funzionamento della Polizia di Stato;
- creazione di una centrale unica degli acquisti, deputata a curare le procedure di gara o comunque acquisitivi relativi ai fabbisogni di mezzi e materiali della Polizia di Stato, nonché alla logistica a carattere interforze;
- creazione di un sistema di gestione capillare delle scorte di mezzi e materiali approvvigionati.
- creazione di un centro unico di controllo della spesa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Nel medio periodo, queste misure porteranno vantaggi in punto di programmazione della spesa con la graduale riduzioni delle acquisizioni su base annuale e il passaggio ad un sistema di approvvigionamenti su scala pluriennale.

Su un altro versante, l'intervento regolatorio porterà già nel breve periodo ad un rafforzamento della funzione di "governo" della Polizia di Stato nell'attuale momento di passaggio verso il nuovo assetto che il "Corpo" assumerà per effetto della revisione dei relativi ruoli, prevista dal D. Lgs. n. 95/2017. Ciò consentirà, tra l'altro, di gestire con maggiore fluidità le procedure selettive previste per il completamento del processo di revisione dei ruoli, senza procedura per le procedure concorsuali da svolgersi per il reclutamento ordinario.

Su un terzo versante ancora, il provvedimento – determinando un'ampia, sebbene non completa ristrutturazione del Dipartimento che consentirà già nel breve-medio periodo di semplificare la struttura, liberando energie di livello dirigenziale da destinare alle esigenze della "periferia".

**C) descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.**

Ai fini della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sopra delineati, si farà riferimento ad un diversificato sistema di indicatori.

In particolare per gli obiettivi di breve periodo si farà riferimento innanzitutto a indici di relativi all'arco temporale necessario per l'adozione dei discendenti provvedimenti organizzativi,

indispensabili per rendere operativi la programmazione accentrata delle acquisizioni relativa alla Polizia di Stato; all'attivazione delle centrali uniche degli acquisti e dei pagamenti; nonché alla messa in funzione del nuovo sistema di capillare gestione dei beni approvvigionamenti. Da questo punto di vista, il *target* per il completamento di questa fase viene individuato in sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Tale scansione temporale verrà quindi utilizzata come "metro" per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi in parola.

Per gli obiettivi di medio periodo, si farà riferimento ad indici di natura comparativa riguardanti le procedure acquisitive e, più specificamente, ai seguenti:

- numero delle procedure di gara o acquisitive di durata annuale indette (dato riferito ai settori dell'equipaggiamento, delle dotazioni informatica, del patrimonio veicolare relativo a ciascuno degli anni oggetto di esame nell'ambito della VIR);
- numero delle procedure di gara o acquisitive di durata pluriennale indette (dato riferito ai settori dell'equipaggiamento, delle dotazioni informatica, del patrimonio veicolare relativo a ciascuno degli anni oggetto di esame nell'ambito della VIR);
- numero degli acquisti in cui si è fatto ricorso a proroghe tecniche dell'efficacia dei contratti scaduti o ampliamento dell'oggetto delle forniture di beni e servizi (forniture supplementari diverse dal cd. "quinto d'obbligo"). Il dato sarà riferito a ciascuno degli anni oggetto di esame nell'ambito della VIR. Maggiore sarà la riduzione dei casi in cui verrà fatto ricorso a questi strumenti, maggiore sarà il grado di raggiungimento dell'obiettivo di un'efficace programmazione della spesa.

Relativamente agli obiettivi di breve periodo riguardanti la funzione di "governo" della Polizia di Stato, saranno assunto come indice di riferimento le procedure selettive connesse alla revisione dei ruoli ex D. Lgs. n. 95/2017 effettivamente svolte in rapporto a quelle programmate. Analogo indice sarà utilizzato per le procedure concorsuali di carattere ordinario.

Quanto all'obiettivo di semplificazione della "struttura" del Dipartimento, si assumerà come indice di riferimento l'entità della riduzione dei posti di funzione riservati a Dirigenti del personale della Polizia di Stato (qualifiche di Dirigente Superiore e di Primo Dirigente) e della carriera prefettizia (qualifiche di Viceprefetto e di Viceprefetto Aggiunto).

Si precisa che non viene assunto come parametro di riferimento la riduzione dei "posti organici" riservati ai Dirigenti dell'Area I, seconda fascia, dell'Amministrazione civile dell'Interno, atteso che già oggi si registra, per questa qualifica, una "scopertura" organica, pari al 32% della dotazione prevista.

#### **D) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.**

L'intervento regolatorio ha come destinatario principale il Ministero dell'interno e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Sono, quindi, interessate direttamente all'iniziativa normativa le Forze di polizia ex art. 16 della legge n. 121/1981, il personale dell'Amministrazione civile dell'interno (carriera prefettizia, dirigenti dell'Area I, seconda fascia, personale non dirigente).

### **Sezione 2 | Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

Le linee generali del processo di riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza sono state illustrate alle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno, durante dedicate riunioni svoltesi tra il 9 e il 17 marzo 2017. Nel corso di tali riunioni sono stati anticipate anche le linee generali della manovra oggetto del presente intervento regolatorio.

Si precisa che i provvedimenti organizzatori discendenti dalla "manovra" delineata dall'intervento regolatorio, nella parte in cui incideranno sulle articolazioni a composizione Interforze, formeranno, come di consueto, oggetto di preventiva consultazione e condivisione.

<b>Sezione 3</b>	<b>Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</b>
------------------	--

L'opzione di non intervento di regolamentazione è stata considerata e "scartata", in quanto ritenuta inadeguata al perseguimento degli obiettivi perseguiti dal progetto di riorganizzazione del Dipartimento.

Come è stato indicato nella Sezione 1, punto A), tale opzione avrebbe implicato la scelta di sviluppare il riassetto della "struttura" solo con misure amministrative, idonee ad incidere sugli uffici dirigenziali non generali.

Ciò, però, non avrebbe consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi perseguiti e, al tempo stesso, avrebbe determinato "svuotamenti" di competenze di alcune Direzioni centrali di cui il progetto prevede la soppressione. Ciò avrebbe dato luogo alla sopravvivenza di strutture sovradimensionate rispetto ai compiti residui, soluzione evidentemente disarmonica rispetto alle linee di tendenza dell'ordinamento che mirano piuttosto all'ottimizzazione delle energie e delle risorse amministrative.

Insieme a ciò, sarebbe rimasto in larga parte frustrato un altro obiettivo di fondo perseguito dal provvedimento che punta ad una razionalizzazione e semplificazione della struttura e dei percorsi decisionali del Dipartimento. Tali obiettivi, infatti, presuppongono la possibilità di procedere di riunire in unica "sede" "blocchi" di funzioni omogenei, risultato che può essere raggiunto solo attraverso una revisione delle macro-strutture di cui si compone il Dipartimento.

<b>Sezione 4</b>	<b>Opzioni alternative all'intervento regolatorio</b>
------------------	---

Il progetto di riassetto del Dipartimento si ispira ad una filosofia che tende a superare la creazione di "strutture" competenti per materie, privilegiando una logica che tende a investire la singola Articolazione di livello dirigenziale generale.

Tenuto conto di ciò, si è ritenuto preferibile concentrare la manovra "anticipatoria" oggetto del presente intervento regolatorio sulla soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, in considerazione del fatto ad essa sono attribuiti compiti eterogenei, "confinanti" con quelli assolti da altre "strutture", deputati all'assolvimento di "missioni" più marcate.

Per tali ragioni, l'opzione contemplata dall'iniziativa normativa è apparsa più vantaggiosa rispetto ad altre che avrebbero richiesto di incidere su altre Direzioni centrali che oggi risultano particolarmente impegnate nell'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato o che comunque sono titolari di compiti che, pur attribuibili ad altre strutture, risultano maggiormente omogenei.

<b>Sezione 5</b>	<b>Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</b>
------------------	--

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'intervento è suscettibile di determinare una serie di vantaggi per un più efficiente assolvimento da parte del Dipartimento delle articolate funzioni affidategli dall'art. 4 della legge n. 121/1981.

La soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato consentirà di dare corso ad una serie di accorpamenti di funzioni, con conseguente semplificazione del processo decisionale del Vertice, raggiungibile già nel breve periodo. La stabilizzazione del mutamento organizzativo consentirà di conseguire ulteriori effetti di positiva accelerazione

Si tratta di vantaggi difficilmente misurabili sul piano quantitativo, ma che possono essere meglio apprezzati se si considera che le misure organizzatorie discendenti dalla presente iniziativa normativa consentiranno di riunire in un unico "polo" funzioni inerenti alla gestione e alla pianificazione delle dotazioni del personale della Polizia di Stato, quelle concernenti la pianificazione delle dotazioni strumentali del "Corpo", nonché quelle riguardanti gli affari inerenti le sue tradizioni storiche.

Su questa scia, potrà essere realizzato la riduzione in un unico centro di responsabilità della programmazione della spesa e della gestione delle procedure acquisitive.

Attualmente, sono 7 le Direzioni centrali del Dipartimento che svolgono o hanno svolto attività di natura contrattuale.

La creazione di una "centrale unica degli acquisti" consentirà – oltre che di realizzare specifici obiettivi indicati dal "nuovo Codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – anche di specializzare ulteriormente professionalità in una materia caratterizzata da delicatezza e particolarmente esposta a rischi di contenzioso.

Analoghe considerazioni sono a farsi per la possibilità – che l'iniziativa normativa pure dischiude – di dare vita, attraverso i susseguenti atti organizzatori, ad un unico centro di controllo dei flussi finanziari in uscita.

Considerata l'entità degli stanziamenti gestiti dal Dipartimento (come si è detto più di 7 mld. di euro l'anno), tale misura garantisce la possibilità di evitare diseconomie e di concentrare le risorse sugli obiettivi considerati prioritari per l'Amministrazione della pubblica sicurezza o che, in ragione delle esigenze operative o di contrasto, assumono la dimensione di questione "emergenti".

Va, infine, sottolineato che le misure oggetto dell'intervento regolatorio aprono la strada anche ad una serie di modificazioni organizzative "collaterali" che, sempre nell'ottica di semplificazione della struttura porteranno ad una riduzione della compagine dirigenziale sub-generale espressa dalla Polizia di Stato e dalla carriera prefettizia.

Per quanto concerne la Polizia di Stato tale riduzione sarà ottenuta attraverso una mirata eliminazione dei posti di consigliere ministeriale e vice consigliere ministeriale. L'entità di tale contrazione è stata stimata nel 15% della dotazione dei dirigenti della Polizia di Stato.

Per la carriera prefettizia la stima si aggira sul 12% dei posti, ottenuta attraverso un riposizionamento dei dirigenti prefettizi in compiti, anche di maggiore responsabilità, afferenti al *policy making*.

**B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.**

L'intervento regolatorio afferisce all'organizzazione del Ministero dell'interno e, quindi, non produce effetti diretti sul sistema delle PMI.

Si può, comunque, ipotizzare che i discendenti provvedimenti autorizzatori destinati alle "centrali uniche" degli acquisti e dei pagamenti possano avere, sia pure in via mediata, positivi riverberi per il sistema delle piccole e medie imprese. In particolare, proprio l'accentramento del controllo sulla spesa (ivi compresi gli adempimenti connessi alla fase della liquidazione degli impegni) consentirà verosimilmente una velocizzazione dei pagamenti, a tutto vantaggio di questo "segmento" del mondo produttivo.

**C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.**

Il provvedimento non introduce nuovi oneri informativi né modifica quelli previsti dalle vigenti normative.

**D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilita' di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).**

L'intervento regolatorio reca misure di carattere organizzatorio che non ampliano né modificano il volume complessivo delle funzioni e dei compiti devoluti al Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

La prospettata soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato implicherà il trasferimento delle funzioni ad esse attribuite ad altre Strutture, con un conseguente "travaso" in favore di queste ultime dei relativi mezzi, personale e risorse strumentali.

Da questo punto di vista, l'iniziativa si configura come un intervento "a somma zero", rispetto al quale non si evidenziano fattori finanziari o di altra natura, capaci di condizionarne negativamente l'attuazione.

<b>Sezione 6</b>	<b>Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese</b>
------------------	--

Si omette la compilazione di questa Sezione, attesa la natura meramente organizzatoria delle misure oggetto dell'intervento regolatorio.

<b>Sezione 7</b>	<b>Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</b>
------------------	---

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

La modifica della "compagine" delle Direzioni centrali che compongono il Dipartimento richiede l'adozione alcuni interventi "a cascata".

Ci si riferisce in primo luogo all'adozione dei provvedimenti di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale sub-generale che saranno adottati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 5, settimo comma, della legge n. 121/1981).

Si precisa che per la predisposizione dei citati provvedimenti è stato attivato sul finire del 2016 un apposito Gruppo di lavoro che ha già predisposto il citato decreto ministeriale dell'11 maggio 2017, realizzativo di una prima parziale organizzazione, nonché di altri provvedimenti di cui è stato avviato l'*iter* di emanazione.

Oltre a ciò dovranno essere rivisti anche i decreti ministeriali di revisione dei posti di funzione del personale di livello dirigenziale non generale della carriera prefettizia, della Polizia di Stato e dei dirigenti dell'Area I, seconda fascia, dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tali adempimenti chiameranno in causa la responsabilità, oltreché del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, anche del Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno.

**B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).**

Oltre alle forme di pubblicità legale, i contenuti dell'intervento regolatorio saranno partecipati alle Organizzazioni sindacali del personale interessato.

**C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Nella prima fase di attuazione, il monitoraggio sarà assicurato attraverso un controllo della progressione nella messa a punto dei necessari provvedimenti attuativi concernenti la rideterminazione dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale. A tal fine saranno elaborato cronoprogrammi, suddivisi in *milestone*. Il monitoraggio sull'andamento dei lavori sarà effettuato attraverso periodici *report*.

Per quanto riguarda, il monitoraggio degli altri effetti attesi dall'iniziativa normativa, si farà riferimento alle periodiche elaborazioni statistiche messe a punto dalle strutture del Dipartimento anche per quanto concerne i processi acquisitivi e di spesa.

**D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.**

Non sono previsti specifici meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

Occorre, però, considerare che l'iniziativa normativa costituisce un'"anticipazione" del più complessivo riassetto degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dell'interno che dovrà essere portato a compimento attraverso l'adozione di un regolamento.

Il varo di tale provvedimento potrà costituire l'occasione anche per eventuali revisione del presente intervento regolatorio.

**E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.**

Gli elementi da considerare ai fini della relazione VIR, all'esito del monitoraggio, sull'attuazione del provvedimento fanno riferimento ad indicatori di diversa natura.

In particolare, si farà riferimento ad indici relativi all'arco temporale necessario per l'adozione dei discendenti provvedimenti organizzativi, indispensabili per rendere operativi la programmazione accentrata delle acquisizioni relativa alla Polizia di Stato; all'attivazione delle centrali uniche degli acquisti e dei pagamenti; nonché alla messa in funzione del nuovo sistema di capillare gestione dei beni approvvigionamenti.

Sarà assunto come dato ottimale per il completamento di questa fase un arco temporale di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Tale scansione temporale verrà quindi utilizzata come "metro" per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi in parola.

Per gli obiettivi di medio periodo, riguardanti in particolare il raggiungimento degli obiettivi di maggiore efficienza dei processi di spesa, si farà riferimento ad indici quantitativi di natura comparativa riguardanti le procedure acquisitive e, più specificamente, ai seguenti:

- numero delle procedure di gara o acquisitive di durata annuale indette (dato riferito ai settori dell'equipaggiamento, delle dotazioni informatica, del patrimonio veicolare relativo a ciascuno degli anni oggetto di esame nell'ambito della VIR);
- numero delle procedure di gara o acquisitive di durata pluriennale indette (dato riferito ai settori dell'equipaggiamento, delle dotazioni informatica, del patrimonio veicolare relativo a ciascuno degli anni oggetto di esame nell'ambito della VIR);
- numero degli acquisti in cui si è fatto ricorso a proroghe tecniche dell'efficacia dei contratti scaduti o ampliamento dell'oggetto delle forniture di beni e servizi (forniture supplementari diverse dal cd. "quinto d'obbligo"). Il dato sarà riferito a ciascuno degli anni oggetto di esame nell'ambito della VIR. Maggiore sarà la riduzione dei casi in cui verrà fatto ricorso a questi strumenti, maggiore sarà il grado di raggiungimento dell'obiettivo di un'efficace programmazione della spesa.

Relativamente agli obiettivi di breve periodo riguardanti la funzione di "governo" della Polizia di Stato, saranno assunto come indice di riferimento le procedure selettive connesse alla revisione dei ruoli ex D. Lgs. n. 95/2017 effettivamente svolte in rapporto a quelle programmate. Analogo indice sarà utilizzato per le procedure concorsuali di carattere ordinario.

Quanto all'obiettivo di semplificazione della "struttura" del Dipartimento, si assumerà come indice di riferimento l'entità della riduzione dei posti di funzione riservati a Dirigenti del personale della Polizia di Stato (qualifiche di Dirigente Superiore e di Primo Dirigente) e della carriera prefettizia (qualifiche di Viceprefetto e di Viceprefetto Aggiunto).